



Nn. 2287, 649 e 1835-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATRICE DI GIORGI)

Comunicato alla Presidenza il 21 luglio 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (n. 2287)

**presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali (n. 649)

d’iniziativa dei senatori GIRO, D’ALÌ, LIUZZI, VILLARI, SIBILIA, MARIN e SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (n.1835)

d’iniziativa dei senatori DI GIORGI, ZAVOLI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, AMATI, ANGIONI, BATTISTA, BORIOLO, CARDINALI, CIRINNÀ, COCIANCICH, CONTE, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FEDELI, GAMBARO, LAI, LEPRI, LIUZZI,

Fausto Guilherme LONGO, MICHELONI, MORGONI, MOSCARDELLI, NACCARATO, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PUPPATO, RANUCCI, ROMANO, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI, VALENTINI, VATTUONE, VILLARI, ZIN, CANTINI e MATTESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 2287

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 7^a Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Oggetto e finalità*). - 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei rapporti di lavoro nel settore».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo».

1.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e sostiene lo spettacolo dal vivo» aggiungere le seguenti: «senza utilizzo di animali».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza utilizzo di animali».

1.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuove lo sviluppo della formazione dei mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce e promuove la conoscenza dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I programmi sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore».

1.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «sviluppo», inserire le seguenti: «e tutela».

Art. 2

2.1

CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» aggiungere le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».

2.2

RANUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva», inserire le seguenti: «ai soli fini delle previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30, della presente normativa.».

2.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «qualsiasi tecnica» inserire le seguenti: «, anche di animazione,» e sopprimere le parole: «, di animazione».

2.3

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) "film documentario": l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi sono colti dalla realtà e non costruiti artificiosa-

mente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spaziando dal racconto singolo breve, al lungometraggio, al *cross* mediale, alla serialità ripetuta».

2.4/1

LIUZZI

Ritirato

All'emendamento 2.4, lettera g-bis), dopo le parole: «pubblico spettacolo cinematografico», aggiungere le seguenti: «provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza».

2.4/2

LIUZZI

Respinto

All'emendamento 2.4, alla lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai» aggiungere le seguenti: «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;*

2) *dopo le parole: «programmazione qualificata delle sale d'essai» aggiungere le seguenti: «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai ».*

2.4/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 2.4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale d'*essai* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g-ter*), è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui"».

2.4

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) "film d'*essai*" ovvero "film di ricerca e sperimentazione": film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di cui al comma 2».

b) *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

«*g-bis*) "sala cinematografica": qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

g-ter) "sala d'*essai*": la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'*essai*, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'*essai*»;

c) *alla lettera h), dopo le parole:* «della post-produzione cinematografica o audiovisiva,» *inserire le seguenti:* «dell'editoria audiovisiva,»;

d) *dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:*

«*p-bis*) "cineteca": soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli *standard* internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

p-ter) "*Film Commission*": istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e

assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento».

2.5

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) "lungometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque minuti;

b-ter) "cortometraggio": l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».

2.6

CENTINAIO

Assorbito limitatamente ai capoversi g-bis), g-ter) e p-bis), precluso per la parte restante

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la lettera g) inserire le seguenti:*

«*g-bis*) per "sala cinematografica", si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

g-ter) per "sala della comunità ecclesiale o religiosa", si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

g-quater) per "sala d'essai", si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film

d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».

2) dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) per «film d'essai», si intende il film che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

2.7

LIUZZI

Assorbito limitatamente ai capoversi g-bis), g-ter) e p-bis), precluso per la parte restante

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza;

g-ter) per «sala della comunità ecclesiale o religiosa» si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie delle istituzioni in cui operano;

g-quater) per «sala d'essai», si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai.

b) dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) per «film d'essai », si intende il film che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.

2.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) «film d'essai»: l'opera che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali o scarsamente conosciute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film *d'essai*, come definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana cinema *d'essai*, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui».

2.9

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

*«l-bis) "start-up operante nel settore cinematografico": la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».*

2.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito limitatamente al capoverso m-bis), respinto per la parte restante

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

«*m-bis*) "circoli di cultura cinematografica": le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

m-ter) "Associazione nazionale di cultura cinematografica": l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)

1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m-bis*) e *m-ter*) possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici».

Conseguentemente ancora all'articolo 25, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «come definite e».

2.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Assorbito limitatamente al capoverso m-bis), precluso per la parte restante

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:

«*m-bis*) "film d'essai": l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca alla diffusione della cul-

tura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale;

m-ter) "sala d'essai": le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea;».

2.12

MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«*m-bis)* "produttore indipendente": produttore di opere cinematografiche e audiovisive - svincolato da partecipazioni e totalmente autonomo da emittenti italiane e straniere - che non deve aver prodotto più del 70 per cento del proprio fatturato degli ultimi 3 anni con un unico *Broadcaster*; deve essere titolare di almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei relativi diritti di sfruttamento. Inoltre i diritti di sfruttamento in capo al produttore indipendente non devono essere ceduti per periodi superiori a cinque anni. Dopo tale periodo massimo devono tornare nell'esclusiva titolarità del produttore indipendente».

2.13

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«*p-bis)* "Film Commission": ente strumentale di emanazione regionale, o provinciale nel caso delle province autonome di Trento e di Bolzano, avente personalità giuridica e natura istituzionale, che persegue finalità di

pubblica utilità, a titolo gratuito, nel comparto dell'industria dell'audiovisivo, contribuendo a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».

2.14

PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore».

2.15

CENTINAIO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge i decreti ministeriali e i decreti legislativi possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore».

2.16

GIRO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «i decreti ministeriali della presente legge» con le seguenti: «nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni le-

gislative previste dalla presente legge, i decreti ministeriali e i decreti legislativi».

Art. 3

3.1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità *copyleft* (modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e *common rights*, realizzate con tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono considerate di rilevante interesse generale».

3.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Accolto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e».

3.3

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.4

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

3.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno economico finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore».

3.6/1

LIUZZI

Ritirato

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), sostituire le parole da: «tenendo» a: «in materia», con le seguenti: «garantendo l'applicazione della normativa na-

zionale ed europea, sia in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che di corretta fruibilità dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche in ossequio ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

3.6/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Ritirato

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla produzione e programmazione di sottotitoli per sordi e audiodescrizioni in lingua italiana, nonché degli anziani e dei cittadini stranieri.».

3.6/3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 3.6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

3.6

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;».

3.7

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole;».

3.8

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, vòlte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

3.9

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sale cinematografiche», inserire le seguenti: «e dei festival cinematografici».

Conseguentemente, sostituire le parole: «quale momento» con le seguenti: «quali momenti».

3.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico promuove una distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate e collegate ai bacini di utenza, attraverso:

a) la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'essai;

b) una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

c) la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico, anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la compresenza di attività multidisciplinari;

d) il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione sociale;

e) lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;

f) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 4

4.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «ordinamenti regionali» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 4, sopprimere la parola: «regionali»;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»

4.2

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, ZIN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

4.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Accolto limitatamente alla prima parte, assorbito per la parte restante

Al comma 3, dopo le parole: «dei requisiti stabiliti a livello» aggiungere la parola: «nazionale,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Elementi

caratterizzanti di tali organismi sono da intendersi: la natura istituzionale, il perseguimento di finalità di pubblica utilità, la prospettiva nazionale unitaria e la gratuità di funzioni e servizi di base erogati».

4.4

FASIOLO, PUGLISI

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «sostenendo lo sviluppo economico e culturale», con le seguenti: «sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico».

4.5

FASIOLO

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «dell'industria audiovisiva», aggiungere le seguenti: «sul proprio territorio».

4.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «a tal fine detti organismi offrono» aggiungere le seguenti: «a titolo gratuito e per fini istituzionali di pubblica utilità, servizi di base quali» e dopo le parole: «che hanno luogo sul territorio, sostengono» aggiungere le seguenti: «, progettano e coordinano secondo una prospettiva nazionale unitaria azioni di alfabetizzazione e».

4.7

ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 4, sostituire la parola: «offrono» con la seguente: «possono offrire»; la parola: «sostengono», ovunque ricorra, con la seguente: «possono sostenere»; la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere».

Art. 5**5.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Accolto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata».

5.2

FASIOLO

Decaduto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della minoranza linguistica risulti» sopprimere la parola: «strettamente».

5.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».

5.4

RUSSO, FASIOLO

Decaduto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*). L'attribuzione della nazionalità italiana di cui al comma 1 è altresì subordinata alla produzione di sottotitoli per persone con *deficit* uditivo e di audiodescrizione, in lingua italiana, per persone cieche o ipovedenti».

5.0.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)

1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione».

Art. 7**7.1**

PUGLISI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna è realtà di rilevanza nazionale».

7.2PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO**Accolto***Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film».

Art. 8

8.1

CENTINAIO

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

8.2

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.3

CENTINAIO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.4

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.5

LIUZZI

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.6

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sale cinematografiche, sale teatrali» con le seguenti: «sale cinematografiche e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico,».

8.7

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, sale d'essai».

8.8

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.9

CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.10

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».

8.11

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i requisiti necessari per tale dichiarazione».

8.12 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche - qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - sono considerate "presidi culturali".

1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al comma 1-bis, non sono tenuti al

pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il riconoscimento del carattere di "presidio culturale", di cui al comma *1-bis*.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i presidi culturali di cui al comma *1-bis* e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.

1-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-ter*, valutato nel limite massimo di 18 milioni di euro per il 2017, 35 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.13

GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.14

CENTINAIO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.15

LIUZZI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.16

PANIZZA

Ritirato

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

8.17

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

Precluso limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

8.18

GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.19

CENTINAIO

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».

8.20

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, inserire dopo le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «, anche mediante agevolazioni fiscali, incentivi, revisione delle norme edilizie ed urbanistiche».

8.21

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «, purché connesse ad agevolazioni fiscali o a incentivi o a revisioni delle norme edilizie o urbanistiche».

8.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 8.100, sostituire le parole da: «sopprimere», fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «dopo la parola: "introducono", aggiungere la seguente: "anche" e al comma 3, sostituire le parole: "il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le", con la seguente: "minime"».

8.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, con proprie leggi,».

8.22 (testo 2)PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO**Accolto**

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

8.23

CENTINAIO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali» con le seguenti: «dei beni di cui al comma 1 e di centri culturali multifunzionali».

8.24

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le» con la seguente: «minime».

8.0.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela delle minoranze linguistiche)

1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana».

Art. 9**9.100 testo 2/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti» e dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: «f-ter) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.100 testo 2/3

LIUZZI

Decaduto

All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «svolge», con la seguente: «supporta».

9.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

9.1 (testo 2)

ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché,

a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 11 destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera h), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

9.2

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la creazione di un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

9.3 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«*i-bis*) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo».

9.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«*i-bis*) si avvale del ruolo storico delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine».

9.0.1 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Accolto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1 testo 2/100

LA RELATRICE

Accolto

All'emendamento 9.0.1 (testo 2), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera b), dopo le parole: "normativi e regolamentari," inserire le seguenti: "alle misure di contrasto alla pirateria cinematografica e audiovisiva,"

9.0.1 testo 2/3

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1 testo 2/4

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

*«e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».*

9.0.1 testo 2/5

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale.».

9.0.1 testo 2/6

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria.».

9.0.1 testo 2/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1 testo 2/8

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1 testo 2/9

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);

2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;

3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1 testo 2/10

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1 testo 2/11

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1 testo 2/12

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.».

9.0.1 testo 2/13

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Accolto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità».

9.0.1 testo 2/14

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

9.0.1 testo 2/15

LIUZZI

Accolto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

9.0.1 testo 2/16

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione,».

9.0.1 testo 2/17

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».*

9.0.1 testo 2/18

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1 testo 2/19

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1 testo 2/20

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

9.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. **9-bis**.

(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato "Consiglio superiore".

2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;

b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;

c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;

d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;

e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;

f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore ci-

nematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;

g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 10;

h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;

i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.

6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti

del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.

8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».

9.0.2

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 è istituito il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato "Centro", con sede a Roma.

2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. I compiti e le funzioni del Centro sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli organi del Centro e loro funzioni sono disciplinati dallo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Centro è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio».

Art. 10**10.1**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'utilizzo delle risorse e la destinazione dei contributi di cui al presente articolo, si applicano, in ogni caso, gli articoli 1, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di accertare la regolarità degli atti riguardanti l'attività sovvenzionata, il Ministero può altresì procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla legislazione vigente, all'uopo accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario».

10.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni di tipo cinematografico e audiovisivo e che abbiano beneficiato dei contributi di cui al comma 2, qualora, conseguentemente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento rispetto all'ammontare complessivo della forza lavoro presente alla data di assegnazione dell'incentivo, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti».

10.3 testo 2/1

FUCKSIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo le parole: «di aiuti di Stato», aggiungere le seguenti: «e di armonizzazione dei diritti d'autore e connessi».

10.3 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3 testo 2/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati;».

10.3 testo 2/4 (testo 2)

PETRAGLIA, BOCCHINO

Accolto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

10.3 testo 2/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 10.3(testo 2), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «sottotitoli e audiodescrizione», inserire le seguenti: «e alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».

10.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

10.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito limitatamente alla prima parte, precluso per la parte restante

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono» e la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.5

MONTEVECCHI, SERRA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

10.6

GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari».

Art. 11**11.100**

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente".

11.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è commisurato annualmente all'11 per cento» con le seguenti: «non può essere inferiore a 800 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui da destinarsi ad interventi a favore del settore cinematografico. Il Fondo è alimentato dalle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1-bis, nonché dall'11 per cento»;*

2) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2, è equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'ac-

cesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno 2019» con le seguenti: «633.565.000 per l'anno 2017, 633.985.572 per l'anno 2018 ed euro 633.565.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) quanto a euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2017 mediante quota parte delle risorse, fino a un massimo di 400 milioni di euro, rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo.».

Conseguentemente ancora all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti"».

11.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sostituire le parole:* «è commisurato annualmente all'11 per cento» *con le seguenti:* «che non può essere inferiore a 600 milioni di euro annui, è alimentato annualmente dall'11 per cento»;

2) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia».

2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

2-quater. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2-ter;

2-quinquies. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*.

2-sexies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2-septies. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al

netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro

2-octies. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse derivanti rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

11.3

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui» con: «800 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede anche mediante il prelievo di scopo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è equiparato ad un distributore di programmi e servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video *on demand* e *Over The Top*».

11.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico».

11.6

D'ALI', BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.7

D'ALI'

Decaduto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».

11.8/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 11.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "non può essere superiore al 15 per cento" con le seguenti: "non può essere superiore al 30 per cento"».

11.8

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 5, dopo le parole: «contributi selettivi» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 24 e 25».

11.9

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*) della presente legge».

11.10

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche e» sostituire le parole: «in particolare» con le seguenti: «in misura non inferiore al 50 per cento» e dopo le parole: «giovani autori» aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».

11.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

11.12 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, GIRO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento».

11.13

MONTEVECCHI, SERRA

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal "piano straordinario" di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove utilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.14

LIUZZI

Ritirato

Al comma 5, infine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.15

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 5, in fine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, al netto di quanto previsto dal piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziare

e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».

11.101

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: ", anche con riferimento ad amministrazioni diverse".

Art. 12

12.1

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Requisiti di ammissione e cause di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)».

12.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

12.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: "aventi scopi esclusivamente didattici e formativi" con la seguente: "televisivi".

12.0.1

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 12-bis.

*(Prelievo di scopo riguardante gli editori
e i distributori di servizi televisivi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.

2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi televisivi.

3. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di comunicazione pubblica *on line* o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi.

4. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono versati al Fondo di cui all'articolo 11 dai soggetti di cui al comma 2 e 3.

5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro le seguenti aliquote:

a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di euro;

b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni di euro;

c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni di euro;

d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro».

Art. 13

13.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» aggiungere le seguenti: «indipendenti».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «per le opere realizzate» a «non siano opere di produzione audiovisiva internazionale» e sostituire le parole: «alle opere» con le seguenti: «per le opere».

13.2

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».

13.3

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 1° gennaio 2016».

13.100/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 13.100, sostituire le parole da: «sostituire le parole», sino alla fine del comma con le seguenti: «sopprimere le parole da: "l'aliquota al 30 per cento", a: «"che non siano opere di audiovisione di produzione internazionale"».

13.100/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 13.100, sopprimere le parole: «in via prioritaria».

13.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è prevista» con le seguenti: «può essere prevista in via prioritaria».

13.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» inserire le seguenti:

«a esclusivo beneficio del produttore indipendente».

Art. 14**14.1/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alle spese per la distribuzione internazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente nonché, in secondo luogo, in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.1/2

GIRO

Accolto

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale,».

14.1

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede che:

a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese di distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19».

14.100

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 14, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute".

14.2

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di distribuzione» inserire le seguenti: «o di editoria audiovisiva».

14.0.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.

2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo, tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche riconosciute in base all'ultimo censimento.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5.»

Art. 15

15.1

CENTINAIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.2

LIUZZI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».

15.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle

piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonchè per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

15.4

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» inserire le seguenti: «alle imprese di servizi, di produzione».

15.5

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «e di post-produzione» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i laboratori di restauro,».

Art. 16

16.100 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «con particolare riferimento alle».*

16.100 testo 2/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «ad una aliquota massima», fino a: «opere italiane ed europee» con le seguenti: «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.100 testo 2/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e sostituire le parole: «con particolare riferimento alle opere», con le seguenti: «indipendenti».

16.100 testo 2/4

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Ritirato

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

16.100 testo 2/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.100 testo 2/6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

Ritirato

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico,».

16.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.»

16.1

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «italiane ed europee» inserire le seguenti: «con modalità adeguate a incrementarne la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.».

16.2

FORNARO, FASIOLO

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».

Art. 17**17.1**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» con le seguenti: «su commissione di produzioni sia estere sia italiane».

17.2

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

17.3

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «del costo di produzione della singola opera» con le seguenti: «della spesa sostenuta nel territorio italiano».

Art. 18**18.1**

LA RELATRICE

Ritirato

Nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».

18.100/1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

All'emendamento 18.100, capoverso lettera b), sopprimere le parole: «ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130».

18.100

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche,» inserire le seguenti parole: «non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

18.2

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge».

18.0.1 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura musicale e teatrale per i giovani)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.3 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile, unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani)

1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a *cineforum* per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e docufilm, italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, *d'essai* e *cineforum*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

Art. 19**19.1**

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.2

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

19.3 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

19.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

19.4

GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 3, dopo la parola: «dimostrazione» inserire le seguenti: «del riconoscimento del diritto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e».

19.5

MARCUCCI, FASIOLO, PUGLISI, GIRO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, BLUNDO

Accolto

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «bancari» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso l'Istituto per il Credito Sportivo,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo e l'Istituto per il Credito Sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo».

19.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 21.

Art. 21

21.1

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione, distribuzione e post-produzione».

21.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sopprimere la parola «e».

Conseguentemente, aggiungere le seguenti: «, distribuzione e post-produzione di fornitura di servizi cinematografici».

21.3/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 21.3, lettera b), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi,».

21.3

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e all'estero di» inserire la seguente: «nuove» e sopprimere le parole da: «, sulla base di» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati nell'articolo 22».

21.4

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Precluso limitatamente alla prima parte, respinto per la parte restante

Al comma 1, sopprimere la parola: «unicamente».

Conseguentemente dopo le parole: «e audiovisive precedenti» aggiungere le seguenti parole: «e alla promozione e diffusione della cultura italiana».

21.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi».

Art. 22**22.1/1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: «anche».

22.1/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "concorsi internazionali di livello primario" aggiungere le seguenti "anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,"».

22.1/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» aggiungere le seguenti: «indipendenti, ovvero».

22.1

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dalla presente sezione» con le seguenti: «all'articolo 21»;*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *nell'alea, sostituire la parola: «artistici» con le seguenti: «culturali e artistici»;*

2) *alla lettera a), dopo la parola: «realizzati» inserire le seguenti: «, anche in relazione al rapporto fra incassi realizzati e i relativi costi di produzione e distribuzione»;*

3) *alla lettera c), dopo le parole: «e seconde,» inserire le seguenti: «i documentari,» dopo le parole: «risultati ottenuti» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alla distribuzione internazionale,»; e, in fine, sostituire le parole da: «il decreto di cui all'articolo 23» fino alla fine della lettera con le seguenti: «il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere».*

22.2

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «dai film realizzati,» sopprimere la parola: «,nonché»;*

b) *dopo le parole: «dai film realizzati,» aggiungere le seguenti: «tenendo conto nella comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui l'opera è distribuita»;*

c) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati» aggiungere le seguenti: «in rapporto al budget di produzione ovvero al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera stessa».

22.4

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la cinematografia, nonché la parte-

cipazione in qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,».

22.5

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;*

b) *dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «,nonché».*

22.6

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

22.7

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai mesi estivi,».

Art. 23**23.1**

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 1, dopo le parole: «acquisiti il parere» aggiungere: «vincolante».

23.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-produzione».

Art. 24.**Art. 24****24.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,»;*

2) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».*

24.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,».

24.3

ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

Assorbito limitatamente alla prima parte, accolto per la parte restante

Al comma 1, dopo le parole: «selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura,».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ulteriori contributi selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura e».

24.4

LA RELATRICE

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».

24.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di animazione».

24.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e di genere documentario».

24.7

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e audiovisive».

24.8 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «di nuova costituzione,» inserire le seguenti: «, tra le start-up».

24.9

IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «giovani autori» inserire le seguenti parole: «ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie».

24.10

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» aggiungere: «ovvero alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».

24.11

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Accolto

Al primo periodo del comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum per la realizzazione dell'opera».

24.12

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.».

24.13

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4» con le seguenti: «attraverso una procedura di selezione pubblica».

24.14

MARTINI, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, ELENA FERRARA, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra personalità di fama internazionale nel settore e di comprovata qualificazione professionale.».

24.15

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 35 anni».

24.16

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» aggiungere le seguenti: «, piccole e medie imprese».

24.17

CENTINAIO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

24.18

LIUZZI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

24.19

FORNARO, FASIOLO, ELENA FERRARA

Accolto

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aiuti di Stato» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».

24.20

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto, indirizzati alla post-produzione di opere audiovisive e volti a incentivare l'adeguamento tecnico e strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».

24.21

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

24.22

MONTEVECCHI, SERRA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

24.23

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 4. dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

Art. 25**25.1**

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *nell'alinea, dopo le parole:* «Fondo per il cinema e l'audiovisivo,» *inserire le seguenti parole:* «realizza ovvero»;

b) *sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

c) *alla lettera e), dopo la parola:* «audiovisivo» *inserire le seguenti:* «, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7»;

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;».

25.2

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».

25.100/1

PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 25.100, capoverso lettera f), dopo le parole: «nonché dai circoli di cultura cinematografica», aggiungere le seguenti: «e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro».

25.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, definite come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;».

25.3

SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «dell'università e della ricerca», aggiungere le seguenti: «la produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole.».

25.4 testo 2/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo», con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107».

25.4 testo 2/2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 25.4(testo 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

25.4 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e dopo le parole «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo;».

25.5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «nelle tecniche», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».

25.101

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «istituti universitari» con le seguenti: «università ed enti di ricerca»

25.102

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 2, sostituire la parola: "fondazioni" con le seguenti: "istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni".

25.6

LIUZZI

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «associazioni culturali e di categoria» aggiungere le seguenti: «anche in forma confederale».

25.7 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Accolto

Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)» e dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

25.8

CENTINAIO

Assorbito

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) alle finalità di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 404, inerenti le risorse da assegnare alla Fondazione Museo nazionale del cinema di Torino».

25.9

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

25.10

CENTINAIO, CONTE, PUGLISI

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

Art. 26**26.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 dispone la valorizzazione delle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica, i soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».

26.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2 riconosce» aggiungere le seguenti: «il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica, dei soggetti giuridici senza scopo di lucro e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo non inferiore a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico. Il decreto riconosce altresì, per la restante quota parte,».

26.3

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

26.4

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «e 2019,» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021,».

26.5

RUTA

Decaduto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

26.6

RUTA, ELENA FERRARA

Accolto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

26.7 (testo 2)

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Accolto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

26.8

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

26.9

CENTINAIO

Decaduto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale e tecnologico», aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;*

2) *al comma 3, dopo le parole; «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso le attività socio-ricreative».*

26.10

LIUZZI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale;» aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso le attività socio-ricreative».*

26.11

CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO

Accolto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale».

26.12

MARCUCCI, IDEM

Dichiarato inammissibile*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con la medesima finalità è istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per il rilascio di garanzie sui mutui finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 1. Il Fondo di garanzia ha una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al comma 1, che può essere integrata con ulteriori apporti a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. La dotazione del Fondo di garanzia può essere inoltre incrementata mediante nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente da amministrazioni centrali, enti territoriali e altri enti e organismi pubblici. Il fondo di garanzia è amministrato dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata»;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso e la gestione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, sentito l'Istituto per il credito sportivo per gli aspetti relativi al Fondo di garanzia di cui al comma 2, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il decreto di cui al comma 3 riconosce la priorità nella concessione dei benefici di cui commi 1 e 2 alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento»;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il decreto di cui al comma 3 può subordinare la concessione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività

culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane».

26.13

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».

26.14

LIUZZI

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.15

CENTINAIO

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

26.16

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».

26.17

RUTA

Decaduto

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».

26.18

RUTA, ELENA FERRARA, BLUNDO

Accolto

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

26.19

RUSSO, FASIOLO

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «ivi inclusi impegni nella programmazione» inserire le seguenti: «di spettacoli con sottotitoli, per persone con deficit uditivo, e audiodescrizione, per persone cieche o ipovedenti, e».

Art. 27**27.1**

LIUZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

27.2

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Accolto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione».

27.3

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 4, dopo le parole: «acquisito il parere», aggiungere: «vincolante».

27.0.1/1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Respinto

All'emendamento 27.0.1, capoverso «Art. 27-bis» ivi richiamato, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.0.1

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.

2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.

3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.

4. Con il decreto previsto al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo».

27.0.2 (testo 2)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva

e dell'educazione all'immagine)

1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi volti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per

il riconoscimento e l'assegnazione dei contribuiti stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo».

27.0.3

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano straordinario per il potenziamento delle industrie tecniche e per la classificazione degli stabilimenti di post-produzione)

1. Al fine di sostenere l'opera cinematografica e/o audiovisiva in tutte le sue fasi, e con particolare riferimento all'adeguamento tecnologico per le industrie tecniche che operano in fase di completamento dell'opera, è costituita una apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzata alla concessione di contributi volti a potenziare il comparto della post-produzione audiovisiva e in particolare a:

- a) adeguamento tecnologico;
- b) dotazione di norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;
- c) dotazione di licenze di *software* e aggiornamenti;
- d) ristrutturazione e adeguamento strutturale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contribuiti stessi, i limiti d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo. Viene comunque riconosciuta priorità alle strutture che dimostrano di aver già investito in innovazione tecnologica, per completare il processo di digitalizzazione diventando poli di eccellenza del settore.

3. Con il medesimo decreto viene stabilita la classificazione delle strutture che operano nel settore della post-produzione secondo determinati parametri, fra cui:

a) spazi disponibili, superficie utile, norme di salute e sicurezza previste dalla legge per tali strutture;

b) versioni di *software* e aggiornamenti con licenze originali;

c) numero di dipendenti e attenzione all'occupazione giovanile;

d) esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale, eventuali premi specifici ottenuti per la post-produzione;

e) progettualità sul breve-medio termine e investimenti previsti per assicurare un livello tecnologico all'avanguardia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11».

Art. 28

28.1

GIRO

Ritirato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,»;

b) *dopo la parola:* «cinematografico», *sopprimere le parole:* «con particolare riferimento ai soggetti che operano con testualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici».

28.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore» aggiungere le seguenti: «della produzione, dell'esercizio e».

28.3

LIUZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter) L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati, e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater) Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4-bis e 4-ter».

28.4

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

4-ter. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

4-quater. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni attuative dei commi».

28.5

CENTINAIO

Decaduto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto per le concessionarie di pubblicità che esercitano al contempo la vendita di media e che siano titolari di concessioni pubbliche, di commercializzare spazi pubblicitari non locali (oltre una regione), ad esclusione dei trailers».

28.0.1 (testo 2)

LA RELATRICE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

«1. Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo, non avente qualifica dirigenziale, al quale è affidato il tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in particolare in relazione:

a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive;

b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;

c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.

2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.

3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, ivi inclusa la tariffazione del servizio a carico delle parti, sono previste con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore.

4. Alle eventuali spese derivanti dalla istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di conciliazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché a valere sugli importi posti a carico delle parti richiedenti le procedure di conciliazione di cui al presente articolo».

28.0.2

CENTINAIO

Decaduto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di film promo-pubblicitari e di autopromozione)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, dopo le parole: "sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i film promo-pubblicitari e di autopromozione; questi ultimi, se proiettati prima o durante la visione di film per bambini, sono soggetti alle medesime regole applicabili per tutti gli altri media, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela".

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 29**29.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

«Art. 29.

(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato "Registro".

2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere cinematografiche e audiovisive di

nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.

3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, è assicurata:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 7 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.

6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 6 necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti: «Detto registro»;

c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

29.2

GIRO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «registro», aggiungere la seguente: «cinematografico».

29.3

CENTINAIO

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «registro» aggiungere: «cinematografico».

29.100

LA RELATRICE

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente."

29.4

GIRO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;

d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati "online" liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

29.5

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei

diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera *a)* del presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del produttore, della data di produzione, della pubblicazione;

d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la predisposizione di una banca dati *online* liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.

2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile col presente articolo 29».

Art. 30

30.2

GIRO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della tutela minori» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto della libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi della presente normativa».

30.3

GIRO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera *a)*, disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera *a)*, e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera *c)* accertati in via definitiva;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete *Internet* e dei video giochi posti in vendita».

30.4

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Ai componenti di tale organismo» aggiungere le seguenti: «scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità».

30.5ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO**Accolto**

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tale organismo» aggiungere le seguenti parole: «, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale,».

30.6

CENTINAIO, CONTE, MONTEVECCHI, LIUZZI, BLUNDO

Accolto limitatamente alla prima parte, respinto per la parte restante

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» aggiungere: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere «in via definitiva».

30.7

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Accolto

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire».

30.1

LA RELATRICE

Accolto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo)».

Art. 31**31.1**

RANUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, LIUZZI

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione»;

b) sostituire le parole: «opere audiovisive» con le seguenti: «opere»;

c) dopo le parole: «indicati al comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

31.2

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» inserire le seguenti «ela razionalizzazione».

31.3

CENTINAIO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione».

31.4

GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: «investimento e programmazione di opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;

alla lettera c), dopo le parole: «diritti di sfruttamento delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive»;

alla lettera e), dopo le parole: «profili inerenti la promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».

31.5

CENTINAIO

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «criteri direttivi indicati nel comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE (e sue successive modifiche ed integrazioni) e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

31.6

RANUCCI

Assorbito

Al comma 2, alle lettere a), c), e) le parole: «opere audiovisive» sono sostituite dalla seguente: «opere».

31.7

CENTINAIO

Decaduto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) si adeguano ai principi di proporzionalità, gradualità, flessibilità ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito di applicazione, prevedendo la semplificazione e la massima armonizzazione degli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, indipendentemente dalle diverse piattaforme distributive».

31.8

CENTINAIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

31.9MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO**Dichiarato inammissibile**

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i produttori indipendenti nazionali ed europei;».

31.0.1 testo 3/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1 testo 3/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Respinto

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1 (testo 3)

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;

c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 32

32.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: "Commissioni parlamentari competenti per materia" con le seguenti: "Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari"

32.101

LA RELATRICE

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."

Art. 33**33.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli inerenti il mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».

33.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».

33.3

RUSSO, FASIOLO

Decaduto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto disposto nel comma 2, i decreti attuativi della presente legge prevedono apposite modalità di controllo e specifiche sanzioni per i casi di mancata accessibilità delle opere nei confronti delle persone con deficit uditivo, cieche o ipovedenti. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero opera previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo».

Art. 34

S34.1

DI GIORGI

Accolto

Stralciare l'articolo.

34.1

LIUZZI

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti parole: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter) Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale».

34.2

CENTINAIO

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti: «pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis). Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69, 71, e 80 ed il suo regolamento di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure autorizzative per lo spettacolo;

f-ter). Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive (UAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma Digitale;».

34.3

CIAMPOLILLO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti e attività circensi»;

b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi»;

c) sopprimere la lettera h) del comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Riconoscimento delle attività circensi e divieto di utilizzo di animali nelle attività circensi)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività, la conservazione nonché il tramandarsi delle attività umane tipiche del settore.

2. In tutte le norme vigenti le parole: "circo equestre", ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalla seguente: "circo".

3. È vietato l'esercizio della professione ai circhi italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo. È altresì vietato l'ingresso in Italia ai circhi non italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle imprese dello spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante, l'uso di esemplari di animali appartenenti alle specie elencate nel congiunto degli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; nonché ogni ulteriore acquisizione di animali e tutte quelle attività che abbiano come componente fondamentale l'uso forzato, addestrato o naturale, di un animale. Ai fini del presente articolo, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.

5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al primo capoverso del comma 3 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzino animali.

Art. 34-ter.

(Istituzione della Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata "Commissione". La Commissione ha il compito di agevolare

la dismissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal direttore del Servizio CITES - controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

j) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura riconosciute persone giuridiche, di cui uno indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo mondiale per la natura (WWF);

g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissione degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo finalizzate alla gestione degli animali dimessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis*. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione

generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il sostentamento e la cura degli animali dismessi durante la fase transitoria è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-quater.

(Divieti e sanzioni)

1. Alle imprese, di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis, non è consentito:

a) utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o gabbie;

b) promuovere, presso le Scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali;

c) promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

4. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis è punita con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circen-

se da sei mesi a dodici mesi, nonché con la reclusione del responsabile del circo stesso da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e la reclusione responsabile del circo è da un anno a due anni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 34-*bis* è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

7. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

8. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 5.000 euro a 10.000 euro.

Art. 34-*quinquies*.

(Accesso ai finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337)

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n.337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione atte stante il non impiego di animali. Quanto attestato nella documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari».

34.4

PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, ZIN

Precluso

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

34.13

PANIZZA

Ritirato

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

34.5

REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

34.6

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, REPETTI

Precluso

Al comma 4, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

34.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il riconoscimento di agevolazioni fiscali per le spese di iscrizione e frequenza ai corsi di formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

34.8

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Precluso

Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso un maggiore coordinamento fra l'esperienza maturata in ambito scolastico-formativo e l'accesso all'attività professionale».

34.9

REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA

Precluso

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «spettacoli viaggianti e le attività circensi» aggiungere le seguenti: «che tenga conto del processo di eliminazione dell'utilizzo degli animali di cui alla lettera h)».

34.10

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenuti per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettua-

te presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, *folkloriche* e culturali legalmente costituite».

34.11

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) previsione, in materia fiscale:

1) della possibilità di estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le associazioni di volontariato anche non riconosciute come *Onlus*;

2) dell'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

3) dell'esonero dal pagamento del compenso per diritti di autore per le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le sole iniziative a scopo benefico riguardanti la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica».

34.12

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) previsione di agevolazioni fiscali per la semplificazione dell'organizzazione di corsi di formazione musicale ed attività di promozione degli stessi, nonché previsione di esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filo drammatica, come i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori».

34.0.1

ELENA FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega per lo musica contemporanea popolare dal vivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell'ambito delle attività artistiche e culturali del Paese.

2. Il decreto legislativo di cui al comma precedente si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la musica quale:

1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;

2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;

3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;

b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia;

c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:

1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati;

2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;

3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;

4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di musica dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere;

d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in particolare un'univoca applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;

e) semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza, le misure non possono essere semplificate inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo; articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso ai medesimi spettacoli;

f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo introducendo un regime normativa agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

g) previsione di un sistema di favore per gli Enti locali che garantiscono interventi adeguati, in termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;

i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di musica dal vivo;

m) stabilizzazione, del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, videografiche, ovvero di concerti di musica dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo l'impegno finanziario, di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, relativo al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis.»

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

«3. A decorrere dall'anno 2017, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il "Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo", denominato di seguito "Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo".

4. Il Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 34-bis della presente legge. Il complessivo livello di finanziamento del predetto intervento è commisurato annualmente a euro 40 milioni. Al finanziamento del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis della presente legge contiene altresì le norme relative alla gestione del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo».

34.0.2

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Compensi per gli enti e gli organismi dello spettacolo)

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

34.0.3

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)

1, All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 35

35.100

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163" con le seguenti: "di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163";

alla lettera b), sostituire le parole: "mediante corrispondente definanziamento" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione".

Art. 36

36.0.1

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, REPETTI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Norme infavore del benessere animale nelle attività circensi e di spettacoli viaggianti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le attività circensi e di spettacoli viaggianti che prevedano utilizzo di animali sono escluse dall'accesso ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo le parole: "dello spettacolo viaggiante" aggiungere le seguenti: "senza utilizzo di animali"».

Art. 37**37.1**

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo.***37.0.1**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN

Ritirato*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

37.0.2

PANIZZA

Ritirato*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 37-bis.***(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)*

1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Coord. 1

LA RELATRICE

Accolto

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: "pubblico registro cinematografico, di" e sostituire le parole: "revisione cinematografica" con le seguenti: "tutela dei minori nel settore cinematografico";

All'articolo 2, lettera o), sostituire le parole: "al punto precedente" con le seguenti: "alla lettera n)";

All'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere la parola: "regionale"; al comma 3, sostituire le parole: "commissioni di promozione del cinema, cosiddette «Film Commission»" con le seguenti: "Film Commission"; al comma 4, sostituire le parole: "operare sul territorio regionale" con le seguenti: "operare sul territorio";

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "film italiani ambientati" con le seguenti: "opere italiane ambientate";

All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: "ai sensi del comma 1" con le seguenti: "ai sensi del comma 2";

All'articolo 9, comma 1, lettera f-ter), sostituire la parola: "professionale" con le seguenti: "artistica, musicale e coreutica";

All'articolo 13, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "di produzione internazionale, alle opere" con le seguenti: "di produzione internazionale; per le opere" e le parole: "e nelle modalità" con le seguenti: "secondo le modalità";

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: "della circostanza che l'impresa di distribuzione" inserire le seguenti: "cinematografica e audiovisiva";

All'articolo 16, nella rubrica, sopprimere le parole: "italiana ed europea";

All'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: "italiano" con la seguente: "nazionale";

Al titolo II, capo V, sostituire la rubrica con la seguente: "Riforma e razionalizzazione della normativa vigente";

All'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: "contributi pubblici italiani o dell'Unione europea" con le seguenti: "contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o finanziamenti dell'Unione europea" e al comma 3, lettera b), sostituire le parole: "l'acquisto" con le seguenti: "la pubblicità sull'acquisto";

All'articolo 38, sostituire le parole: "29, 30, 31, 32, 33 e 34" con le seguenti: "30, 31, 31-bis, 32, 33 e 34".
